

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-956 del 28/02/2022
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Subentro concessione e introito deposito cauzionale per occupazione di terreno demaniale in Comune di Langhirano (PR) - Richiedente Mulino Fabiola srl -Pratica PR19T0021- sinadoc 30290/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1015 del 25/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche),
- il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico);
- la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio);
- la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Concessioni e Autorizzazioni di Parma DET-AMB-2019-4698 del 11/10/2019, con cui è stata rilasciata alla Società Salumificio S.Pietro S.p.A, c.f. 00217950344, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di alveo di canale compreso tra due lotti di proprietà, individuato al Fg. 42 mapp.li 39 e 238 nel Comune di Langhirano(PR), ad uso cortilivo, con scadenza al 31/12/2024;

PRESO ATTO che con istanza assunta al prot. PG/2021/180943 del 24/11/2021, la Sig.ra Chiola Emanuela residente in V. Tevere n. 80 nel Comune di Borgo San Dalmazio (CN), in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della Società Mulino Fabiola s.r.l., C.F. 02947400343 con sede legale nel Comune di Langhirano (PR), ha chiesto il subentro alla concessione n. 4698 del 11/10/2019 intestata a Salumificio S. Pietro S.p.A.;

PRESO ATTO della documentazione a giustificazione del subentro.

VERIFICATO

- che il Salumificio S.Pietro S.p.A. non aveva corrisposto le annualità 2020 e 2021 per un totale di 255,71 euro a titolo di canoni e interessi (nota PG/2021/0194567 del 20/12/2021);
- che il Salumificio S. Pietro S.p.A. aveva versato in data 07/10/2019 un deposito cauzionale pari a 250,00 euro, che si è provveduto ad introitare a compensazione del dovuto;
- che Salumificio S.Pietro S.p.A. ho versato in data 17/12/2021 importo pari a 5,71 euro a compensazione di quanto ancora dovuto:

si attesta il regolare pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che il subentro della concessione relativa ad occupazione di area demaniale di alveo di canale compreso tra due lotti di proprietà, individuato al Fg. 42 mapp.li 39 e 238, nel Comune di Langhirano (PR) possa essere consentita;

DATO ATTO che il richiedente Mulino Fabiolo srl:

- ha sottoscritto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è

subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 23/02/2022;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in data 23/11/2021;

b) l'importo di € 250,00 relativo al deposito cauzionale in data 23/02/2022

ATTESTATA la regolarità amministrativa

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di disporre il subentro della Società Mulino Fabiola srl, codice fiscale 02947400343, con sede legale nel comune di Langhirano (PR), alla concessione rilasciata alla Società Salumificio S. Pietro S.p.A., c.f. 00217950344, con DET-AMB-2019-4698 del 11/10/2019 e scadenza 31/12/2024;
2. di dare atto che la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n.DET-AMB-2019-4698 del 11/10/201 e scadente in data **31/12/2024**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/02/2022 acquisito con nota PG/2022/30597 del 24/02/2022;
4. di stabilire nelle misura di 132,23 euro il canone 2022 che dovrà essere **corrisposto entro il 31/03/2022**
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro e dando atto che l'importo è stato versato. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessori.
8. di trattenere il deposito cauzionale versato a Salumificio S.Pietro S.p.A. in data 07/10/2019 a compensazione dei canoni dovuti per gli anni 2020 e 2021, e dando atto che è stato introitato.
9. di inviare copia del presente provvedimento:
 - a Mulino Fabiola srl all'indirizzo pec mulinofabiola@legalmail.it e franco.schiaretti@geopec.it ;
 - a Salumificio S. Pietro S.p.A all'indirizzo pec salumificiosanpietro@pec.it:
 - alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente per gli adempimenti connessi alla gestione contabile dell'importo di € 250,00 versato in data 07/10/2019 da Salumificio S. Pietro sul C/C 367409 intestato alla Regione Emilia Romagna a titolo di deposito cauzionale per la concessione demaniale PR19T0021 a mezzo pec ageneralidgcta@postacer.regione.emilia-romagna.it e alla mail mariangela.carbone@regione.emilia-romagna.it;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda

la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma

(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni al subentro della concessione n. 4698 del 11/10/2019 rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma- Arpae, al Salumificio San Pietro S.p.A. C.F. 00217950344 a cui subentra la società Mulino Fabiola s.r.l. C.F. 02947400343 (cod. pratica PR19T0021).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1 L'area demaniale oggetto di concessione afferisce ad area non censita di alveo canale compreso tra due lotti di proprietà censiti ed individuati al foglio 42 fronte dei mappali 39-238 del Comune di Langhirano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2 L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 240, è destinata ad uso cortilivo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tramite la piattaforma [PayER-PagoPA](#) della Regione Emilia Romagna, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31

ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1 Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2 L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3 Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1 La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2024**

2 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3 Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà

tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1 Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2 L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

i.1 La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

i.2 Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

i.1 Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

i.2 Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

i.3 Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

i.4 Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

i.5 Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2- Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1 Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico, rilasciato in occasione della det. 4698 del 11/10/2019, acquisito al prot. PG/2019/136036 del 03/09/2019 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza-Servizio Area Po - Ambito di Parma, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2 Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

ARPAE

aoopr@cert.arpa.emr.it

Reg.	TIPO	ANNO	NUMERO
del			

Risposta alla richiesta del 08.05.2019

Rif. ARPAE prot. PG/2019/61207 del

16/04/2019

Sinadoc 12942/2019

Oggetto: (2019.650.20.23/60) Richiesta di concessione area demaniale ubicata in Langhirano, Strada Mulino Fabiola. Area demaniale: Alveo di canale tra i due lotti censiti al Foglio 42 Mappali 39 e 238.

Richiedente: Salumificio San Pietro S.p.A

Rif. prot. PC.2019.23537 del 08.05.2019

Il Responsabile del Servizio, vista la nota prot. PC.2019.23537 del 08.05.2019

- con cui ARPAE richiede l'espressione del parere idraulico di competenza per la pratica in oggetto;
- presa visione degli elaborati progettuali trasmessi;
- preso atto che l'area in oggetto risulta essere l'alveo di un canale demaniale ormai in disuso;
- visto il T.U. 523/1904 sulle opere idrauliche e smi;

esprime parere favorevole alla richiesta di concessione di area demaniale ubicata in Langhirano, Strada Mulino Fabiola (alveo di canale demaniale in disuso, posto tra i due lotti censiti al Foglio 42 Mappali 39 e 238).

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in conformità agli elaborati di progetto trasmessi.

Essendo l'area potenzialmente esondabile, il Responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi d'allertamento emessi, ai fini dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti ed i dati ufficiali del sistema di allertamento regionale sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Distinti saluti

Dr. Ing. Gabriele Alifraco
(Documento Firmato Digitalmente)

GN, 2019 Parere Prosciuttificio San Pietro Spa

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 43121 PARMA Tel. 0521.788711

PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.

a uso interno: DP/ / / Classif. | | | | | | | | | | Fasc. | | | | |

La sottoscritta Chiola Emanuela

c.f._C|H|L|M|N|L|7|0|L|4|5|D|2|7|1|I|

in qualità di legale rappresentante della società Mulino Fabiola s.r.l c.f. 0|2|9|4|7|4|0|0|3|4|3|,
presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli
obblighi.

legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.